

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 1984

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, recante norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — È attualmente all'esame del Senato un disegno di legge (atto Senato n. 56) contenente modifiche alla legge 1° aprile 1981, n. 121. Sul complesso di norme si è pronunciato favorevolmente il Comitato ristretto nominato dalla 1ª Commissione che ha proposto l'approvazione dell'atto. Tra le varie norme contenute nell'articolo ce n'è una intesa ad eliminare una grave sperequazione verificatasi a danno dei primi dirigenti della Polizia di Stato che abbiano compiuto 30 anni di effettivo servizio di cui 10 nella qualifica rivestita, i quali per effetto dell'articolo 44 del decre-

to del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, devono essere collocati a riposo qualora non promossi alla qualifica superiore.

Poichè lo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 all'articolo 43 prevede che la qualifica di dirigente superiore sia conferita nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, una volta effettuato il prossimo scrutinio coloro i quali, trovandosi nelle condizioni suddette, non vengano promossi dovranno essere collocati a riposo d'ufficio. Pertanto, si rende assolutamente indispensabile

stralciare la norma in questione dall'articolo, al fine di evitare che un considerevole numero di funzionari — che potrebbero rimanere in servizio ancora per parecchi anni — dotati di professionalità e di esperienza debba cessare dal servizio con grave pregiudizio per l'Amministrazione, tenuto conto che attualmente i ruoli dei funzionari della Polizia di Stato presentano una carenza di circa millecinquecento unità.

L'attuale situazione degli organici del personale della Polizia di Stato rende, inoltre, indispensabile l'immediata approvazione di altre norme contenute nell'atto Senato n. 56, intese rispettivamente a prevedere il richiamo in servizio dei sovrintendenti, assistenti e agenti fino al 62° anno di età nonché ad elevare da 58 a 60 anni il limite di età dei vice questori del ruolo ad esaurimento (già tenenti colonnelli), eliminando così un'altra grave sperequazione in quanto i funzionari suddetti costituiscono l'unica categoria ad essere collocata a riposo a tale età.

Con il decreto-legge si propone altresì una interpretazione autentica dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, precisando che al personale della Polizia di Stato, inquadrato nei ruoli ad esaurimento, continui ad applicarsi lo stato giuridico delle posizioni di « ausiliaria » e di « riserva ».

Infine, per poter procedere più speditamente all'emanazione dei provvedimenti attuativi della legge di riforma per i quali, ai sensi della stessa legge n. 121 del 1981, è previsto il parere del Consiglio nazionale di polizia, si rende indispensabile prevedere che, fino a quando non si provvederà alle elezioni dei membri del Consiglio nazionale di polizia, il parere sulle materie di cui all'articolo 85 della legge n. 121 del 1981 sia espresso dai sindacati della Polizia di Stato.

Il Consiglio nazionale infatti non è più in carica essendo scaduti i tre anni previsti dalla legge e non si è proceduto a nuove elezioni in quanto i sindacati della Polizia di Stato hanno richiesto che le elezioni avvengano contemporaneamente a quelle per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione.

D'altra parte risulterebbe difficoltoso convocare, benchè scaduto, il precedente Consiglio, in quanto molti dei membri non ricoprono più le cariche che avevano in precedenza e altri sono stati collocati a riposo.

Si fa, infine, presente che il provvedimento non contempla la norma finanziaria in quanto agli oneri derivanti dall'attuazione dell'iniziativa si farà fronte con le normali dotazioni di bilancio del Ministero dell'interno.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, recante norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato.

Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 349 del 20 dicembre 1984.

Norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per il trattenimento o il richiamo in servizio di alcune categorie di personale della Polizia di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° dicembre 1984 i primi dirigenti che abbiano compiuto trenta anni di effettivo servizio nei ruoli dei commissari e dei dirigenti della Polizia di Stato, al compimento di dieci anni nella qualifica rivestita, incluso il periodo trascorso nella posizione di vice questore dei ruoli ad esaurimento, possono chiedere di essere collocati a riposo.

2. La relativa domanda deve essere prodotta entro 60 giorni dal compimento dell'anzianità di 10 anni nella qualifica di primo dirigente.

3. Il predetto personale viene collocato a riposo con la qualifica di dirigente superiore ed il connesso trattamento economico.

Art. 2.

1. Per speciali esigenze di servizio della Polizia di Stato e nei limiti delle vacanze dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, il Ministro dell'interno può, sentiti gli interessati, richiamare coloro che abbiano prestato servizio nei ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti.

2. Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Il richiamo ha la durata di un anno e può essere prorogato qualora perdurino le esigenze di servizio e continui a sussistere la vacanza in organico.

4. Il Ministro dell'interno può disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza annuale.

5. Il personale di cui al presente articolo cessa comunque dalla posizione di richiamo al compimento del 62° anno di età.

6. Nei confronti del personale richiamato possono essere disposte promozioni per merito straordinario e continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico vigente per i ruoli di appartenenza.

7. Il personale che riveste la qualifica di vice questore aggiunto dei ruoli ad esaurimento dei commissari della Polizia di Stato è collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno d'età.

Art. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, è così modificato:

« Al personale predetto sono estesi i benefici che saranno attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia e continueranno ad applicarsi le norme concernenti le posizioni di "ausiliaria" e di "riserva" con il connesso stato giuridico e trattamento economico ».

2. All'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, nel quinto comma sono soppresse le parole « per due anni ».

Art. 4.

Fino a quando non si provvederà alle elezioni dei membri del Consiglio nazionale di polizia, il parere sulle materie di cui all'articolo 85 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sarà espresso con le stesse modalità di cui al citato articolo 85 dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1984.

PERTINI

CRAXI — SCALFARO — GORIA —
GASPARI

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI